



Ministero dello Sviluppo Economico

DIREZIONE GENERALE PER IL MERCATO, LA CONCORRENZA,
IL CONSUMATORE, LA VIGILANZA E LA NORMATIVA TECNICA
Divisione VI – Registro delle imprese, professioni ausiliarie del commercio
e artigiane e riconoscimento titoli professionali

Alla CCIAA di Bergamo
Area Anagrafica e Regolazione dei Mercati
Trasmessa via Pec :
albi.ruoli@bg.legalmail.camcom.it

OGGETTO: richiesta di parere su requisiti abilitanti all'esercizio dell'attività di agente di affari in mediazione.

Si fa riferimento alla richiesta di parere inviata allo scrivente ufficio il 9 novembre 2017, con la quale codesta Camera di commercio pone, in sintesi, le seguenti domande:

1. *possibilità di ammettere all'esame (ex D.M. n. 300/1990) soggetti che abbiano frequentato il corso di formazione per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione prima della data di entrata in vigore della legge n. 57 del 2001;*
2. *correttezza o meno dell'operato della scrivente Camera di commercio in merito al mancato riconoscimento del requisito a tre soggetti che non sono in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, hanno sostenuto il corso preparatorio dal 3/10/2000 al 15/2/2001, ed hanno sostenuto e superato l'esame presso la CCIAA di Foggia nel mese di giugno 2017;*
3. *conferma che la (pregressa) attività lavorativa quale agente di affari in mediazione non possa ritenersi requisito professionale abilitante per l'esercizio di detta attività.*

In proposito, stante quanto sopra richiesto, si ribadisce ancora una volta quanto segue in merito a ciascuna domanda.

- a) il corso di formazione richiamato dall'art. 2, comma 3, lettera e) della legge n. 39/1989, continua ad essere quello a suo tempo regolamentato dall'art. 15 del D.M. n. 452/1990 - corso istituito dalle regioni o, previo riconoscimento di queste, dalle camere di commercio, o da soggetti ex lege n. 845/1978, a cadenza semestrale e con durata minima di 80 ore di insegnamento: pertanto **è possibile ammettere** all'esame soggetti che abbiano frequentato il corso di formazione per l'iscrizione al ruolo degli agenti di affari in mediazione prima della data di entrata in vigore della legge n. 57 del 2001;



- b) **è corretto non riconoscere** il titolo abilitante all'esercizio dell'attività mediatizia a coloro che, pur essendo in possesso di due dei tre requisiti previsti dall'attuale normativa e, cioè, la frequenza - quand'anche in epoca remota - del corso di formazione di cui al D.M. n. 452/1990, nonché il superamento - in epoca attuale - del prescritto esame di cui al D.M. n. 300/1990, non sono in possesso del terzo requisito e, cioè, del diploma di scuola secondaria di secondo grado di cui alla L. n. 57/2001;
- c) l'attività lavorativa di agente di affari in mediazione, svolta all'epoca in cui era vigente il Ruolo (cioè prima dell'entrata in vigore del D.M. 26 ottobre 2011), **non può ritenersi**, ad oggi, requisito professionale abilitante per l'esercizio di detta attività in quanto i *vecchi* mediatori iscritti all'ex ruolo, che non hanno provveduto a richiedere il passaggio al R.I./REA entro settembre 2013, per poter ora esercitare nuovamente l'attività devono dimostrare il possesso dei tre requisiti professionali attualmente in vigore, cioè quelli di cui al nuovo art. 2, comma 3, lett. e) della legge n. 39/1989, così come riformato dalla legge n. 57/2001.
Essi, infatti, non possono che essere considerati dagli uffici camerali come dei nuovi mediatori (o aspiranti tali) ai quali va applicata, necessariamente, l'attuale disciplina di settore: in particolare, quella che prevede il possesso congiunto dei tre requisiti in questione.

IL DIRETTORE GENERALE
(*Avv. Mario Fiorentino*)

RC